



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 99 del 22-06-2013

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013  
- "TARES"

L'anno 2013 addì Ventidue del mese Giugno alle ore 08:30, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

<b>Erano presenti:</b>	<b>Erano assenti:</b>
<i>FRULLANI DANIELA</i> <i>BONCOMPAGNI MICHELE</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>BELLUCCI BRUNO</i> <i>CHIASSEPINI GIANNI</i> <i>BONCOMPAGNI MARITZA (Scrutatore)</i> <i>SEGRETI ANTONIO</i> <i>BRIZZI MARCELLO</i> <i>CHIASSEPINI MARIAROSA</i> <i>CARSUGHI MARCO (Scrutatore)</i> <i>INNOCENTI FABRIZIO</i> <i>MENICHELLA MARIO</i> <i>PINCARDINI GIUSEPPE</i> <i>BIANCHI DANILO</i> <i>MORETTI LORENZO (Scrutatore)</i> <i>GUERRINI GUIDO</i>	
Tot. 17	Tot. 0

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente Antonio SEGRETI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



**VISTO** l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

**VISTO** l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

**VISTO** il decreto legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali e che pertanto entro tale termine devono essere approvate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale adottata in data odierna, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

**CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano*

*l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);*

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della Tarsu;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTO** il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Ente gestore SO.GE.PU di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**TENUTO CONTO** che il Piano Economico Finanziario presentata dal soggetto gestore del servizio So.ge.pu Spa ed integrato dei costi sostenuti dall'amministrazione comunale è articolato in sintesi come segue:

**RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI**

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 538.156,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 949.007,47
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 453.107,62
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 43.095,00
Riduzioni parte variabile	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 1.983.366,96</b>

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 279.644,30
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 66.463,51
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 290.921,93
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 39.261,56
AC - Altri Costi	€ 115.027,07
Riduzioni parte fissa	€ -
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 791.318,37</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€ 69.877,18
<b>Totale</b>	<b>€ 861.195,55</b>

Totale fissi + variabili € 2.844.562,51

La suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno precedente.

Pertanto è operata la seguente ripartizione:

	Utenze Domestiche (57%)	Utenze Non Domestiche (43%)	Totale
Costi Fissi	490.881,46	370.314,09	861.195,55
Costi Variabili	1.130.519,17	852.847,79	1.983.366,96
<b>Totale</b>	<b>1.621.400,63</b>	<b>1.223.161,88</b>	<b>2.844.562,51</b>

**TENUTO CONTO** che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno precedente anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della Tarsu;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

**VISTO** l'art. 10 comma 2 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella legge n. 64 del 6/6/2013 secondo il quale..... “ **Per il solo anno 2013**, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, **in deroga** a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);” .....

**CONSIDERATO** pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone come debba essere rateizzato il versamento e che i Comuni lo possano regolamentare con proprio regolamento;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, nel Regolamento comunale per l'applicazione dei tributi di cui alla presente deliberazione definire diversi termini di versamento per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune;

**CONSIDERATO** che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei

soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

**CONSIDERATO** infine l'art. 10 comma 2 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito nella legge n. 64 del 6/6/2013 secondo il quale..... “ **Per il solo anno 2013**, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, **in deroga** a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni:

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”.....

**VISTO** il decreto legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali e che pertanto entro tale termine devono essere approvate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

**VISTO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RICHIAMATO** l'art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

**VISTO** altresì il comma 24 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

**VISTO** il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 che così recita: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13".

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla **Commissione Bilancio e Patrimonio** nella seduta del 18/6/2013;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Luca Bragagni;

**VISTO** l'esito della votazione tenutosi per alzata di mano dei **17** Consiglieri presenti con **9** favorevoli, **6** contrari (Innocenti Pincardini, Menichella, Bianchi, Guerrini e Moretti) e **2** astenuti (Bellucci e Torrisi)

### **DELIBERA**

- Di approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2013 presentato dal soggetto gestore So.ge.pu;
- di determinare, per le motivazione espresse in premessa che si intendono integralmente qui riportate, per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	<b>0,52</b>	<b>75,26</b>
2 componenti	<b>0,57</b>	<b>175,61</b>
3 componenti	<b>0,62</b>	<b>225,78</b>
4 componenti	<b>0,67</b>	<b>275,96</b>
5 componenti	<b>0,71</b>	<b>363,76</b>
6 o più componenti	<b>0,75</b>	<b>426,48</b>

**Comuni oltre 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>	<b>TARIFFA 2013</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	<b>0,62</b>	<b>1,45</b>	<b>2,07</b>
2 Cinematografi e teatri.	<b>0,57</b>	<b>1,31</b>	<b>1,88</b>
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	<b>0,62</b>	<b>1,45</b>	<b>2,07</b>
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	<b>1,07</b>	<b>2,46</b>	<b>3,53</b>
5 Stabilimenti balneari	<b>0,65</b>	<b>1,49</b>	<b>2,14</b>
6 Esposizioni, autosaloni	<b>0,48</b>	<b>1,10</b>	<b>1,58</b>
7 Alberghi con ristorante	<b>1,57</b>	<b>3,62</b>	<b>5,19</b>
8 Alberghi senza ristorante	<b>1,23</b>	<b>2,83</b>	<b>4,06</b>
9 Case di cura e riposo	<b>1,29</b>	<b>2,98</b>	<b>4,27</b>
10 Ospedale	<b>1,19</b>	<b>2,74</b>	<b>3,93</b>
11 Uffici, agenzie, studi professionali.	<b>1,41</b>	<b>3,23</b>	<b>4,64</b>
12 Banche ed istituti di credito.	<b>0,74</b>	<b>1,70</b>	<b>2,44</b>
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	<b>1,34</b>	<b>3,07</b>	<b>4,41</b>
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	<b>1,39</b>	<b>3,22</b>	<b>4,61</b>
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	<b>1,05</b>	<b>2,42</b>	<b>3,47</b>
16 Banchi di mercato beni durevoli.	<b>1,57</b>	<b>3,60</b>	<b>5,17</b>



17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.	<b>1,42</b>	<b>3,27</b>	<b>4,69</b>
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie.	<b>1,07</b>	<b>2,47</b>	<b>3,54</b>
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	<b>1,26</b>	<b>2,91</b>	<b>4,17</b>
20 Attività industriali con capannoni di produzione.	<b>0,46</b>	<b>1,06</b>	<b>1,52</b>
21 Attività artigianali di produzione beni specifici.	<b>0,62</b>	<b>1,45</b>	<b>2,07</b>
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie.	<b>4,72</b>	<b>10,87</b>	<b>15,59</b>
23 Mense, birrerie, hamburgerie .	<b>3,88</b>	<b>8,94</b>	<b>12,82</b>
24 Bar, caffè, pasticceria .	<b>3,56</b>	<b>8,19</b>	<b>11,75</b>
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari .	<b>2,16</b>	<b>4,98</b>	<b>7,14</b>
26 Plurilicenze alimentari e/o miste .	<b>2,16</b>	<b>4,98</b>	<b>7,14</b>
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	<b>6,14</b>	<b>14,13</b>	<b>20,27</b>
28 Ipermercati di generi misti.	<b>2,14</b>	<b>4,91</b>	<b>7,05</b>
29 Banchi di mercato genere alimentari.	<b>5,05</b>	<b>11,63</b>	<b>16,68</b>
30 Discoteche, night club, sale giochi.	<b>1,07</b>	<b>2,47</b>	<b>3,54</b>

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

- di stabilire che, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per il solo anno 2013, in n. 3 rate con scadenze trimestrali, fissate rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e novembre così come stabilito dalla delibera n. 57 del 23/4/2013 approvata da questo organo ai sensi del decreto legge n. 35 del 8/4/2013 convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

- di stabilire altresì, sempre ai sensi della delibera di cui sopra, che il conguaglio del tributo dovuto, comprensivo del tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere versato come quarta rata entro il 31 dicembre 2013;

- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze, o in alternativa su bollettino.

**CON** votazione separata dei **17** Consiglieri presenti di cui **9** favorevoli, **6** contrari (Innocenti Pincardini, Menichella, Bianchi, Guerrini e Moretti) e **2** astenuti (Bellucci e Torrisi) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**

f.to

Antonio SEGRETI

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

Dott.ssa Luca BRAGAGNI



*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Lì

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03 luglio 2013*

N° 975

**L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to

.....

**ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

.....